



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040 ☎ 095/662060 C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952 FAX 095/662982

AREA 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 18-01-2021

Oggetto: Svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle sedute delle Commissioni Consiliari e conferenza dei Capigruppo con modalità telematiche mediante collegamento "a distanza" ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (pubblicato in G.U.R.I. n. 70 del 17.03.2020).

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di gennaio,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (O.R.EE.LL.), approvato con la Legge regionale 15/03/1963 n. 16 e ss.mm. ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Raddusa,

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 in data 11/09/1996, e modificato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 3/3/2005;

Preso atto che il vigente Regolamento del Consiglio Comunale regola le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari Permanenti istituite dall'art. 11 e prevedendo la presenza fisica dei Consiglieri Comunali e non contempla la possibilità che le medesime sedute possano svolgersi mediante sistemi di "Videoconferenza";

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove, al punto uno, si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

Richiamate le disposizioni emanate in ragione delle contingenti emergenze sanitarie (vedasi, da ultimo, le disposizioni ex D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020) e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2020 n. 60), nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- l'articolo 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 laddove si prevede al punto 6) che «le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente» e, al punto 10), che «per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile»;

Visto l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (GURI n. 70 del 17.03.2020) che prevede quanto segue:

“ 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”

Vista, altresì, la circolare n. 7 del 18/03/2020 (prot. n. 3461 del 18/03/2020), emanata dalla Regione Siciliana- Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica -Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, la quale:

- richiama, tra le altre principali norme contenute nel citato Decreto Legge *“che coinvolgono gli enti locali”*, anche la disposizione di cui al relativo art. 73, esplicitando che lo stesso consente agli organi di Consiglio e di Giunta dei Comuni di riunirsi *“[...]fino alla data di cessazione dello stato di emergenza[...]”*, secondo *“[...]modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza[...]”*, nel rispetto dei criteri fissati dal suddetto articolo;
- evidenzia espressamente come, *“[...]in considerazione della grave situazione di emergenza nazionale in atto, non si ravvedono motivazioni per escluderne l'immediata applicabilità nei confronti degli enti locali siciliani anche per ragioni di uniformità con il restante territorio nazionale”*;

Rilevato che l'emergenza sanitaria del virus Covid-19, rende necessario ed indifferibile la disposizione normativa dell'art. 73, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, al fine di contemplare che le sedute del Consiglio Comunale e delle sue Commissioni Consiliari possano svolgersi con le modalità della videoconferenza – (ovvero con modalità telematiche mediante collegamento “a distanza”) – nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati ed a mezzo di sistemi idonei a consentire la identificazione certa dei partecipanti, ad assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute ed a garantire lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto;

Preso atto della nota Prefettura di Catania prot. 0113899 del 30/10/2020;

Ritenuto, di dover esercitare in via d'urgenza il potere disciplinatorio temporaneo attribuito allo scrivente dalla superiore norma, allo scopo di poter effettuare fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria in corso le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari con le modalità della videoconferenza, nel rispetto dei “criteri di trasparenza e tracciabilità”, definiti nel documento allegato alla presente (**allegato n. 1**) ed assicurando adeguata pubblicità allo svolgimento delle sedute, ove previsto;

Rilevato, altresì, che il Consiglio Comunale potrà comunque adottare apposito provvedimento per l'integrazione del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di prevedere per le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo, dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria in corso, la modalità della “videoconferenza” come modalità alternativa alla presenza fisica dei Consiglieri Comunali;

Richiamati, a conferma di quanto detto nel superiore capoverso, in particolare, le disposizioni:

- della Legge regionale 21/5/2019 n. 7 (*“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”*), che incentiva, in relazione agli istituti ivi disciplinati (silenzio-assenso, accesso, conferenza dei servizi simultanea, nella presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni), l'uso della telematica nello svolgimento dei rapporti interni, nonché tra l'Amministrazione procedente e le altre Amministrazioni o i rapporti con l'utenza privata;

- dell'art. 19, comma 1, della citata L.R. 7/2019 che, ancora, prevede: *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*;
- del Decreto Legislativo 7/03/2005 n. 82 del 2005 (“Codice dell'amministrazione digitale”):
 - l'art. 7, comma 1, laddove si legge che *“Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.”*;
 - l'art. 12, comma 1, ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”, e comma 3-bis che dispone: “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.”*;
 - l'art. 41, comma 1, che recita: *“Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.”*;
 - l'art. 45, comma 1, secondo cui *“I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”*;

Ritenuto, pertanto, che la compresenza fisica non costituisca presupposto indispensabile per assicurare il regolare svolgimento dell'organo collegiale, potendo disciplinarsi una modalità alternativa che, nel rispettare il metodo collegiale e quello della parità di trattamento dei singoli componenti, consenta ugualmente lo svolgimento delle relative sedute;

Ritenuto, per quanto sopra, di dovere adottare specifico provvedimento che stabilisca lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in modalità di videoconferenza a mezzo di strumenti idonei a consentire l'identificazione con certezza dei partecipanti alle adunanze, la regolarità dello svolgimento delle stesse, lo svolgimento delle funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa attribuite al segretario comunale ex art. art. 97 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Richiamati, al riguardo:

- l'art. 52 della Legge n. 142/1990 recepito dall'art. 1, comma, 1 lett. h), della L.R. n. 48/1991, afferente alla partecipazione del Segretario Comunale *“alle riunioni della giunta e del consiglio”* (e, per lo svolgimento delle funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico amministrativa attribuite al segretario comunale, l'art. 97 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267);
- l'art. 186 della L.R. n. 16/1963 (O.R.EE.LL.) che contempla l'assistenza del segretario alle adunanze dell'organo consiliare prevedendo che *“Alle adunanze assiste il segretario dell'ente, il quale redige i verbali delle deliberazioni. Nel verbale debbono essere indicati*

gli intervenuti ed i punti principali delle discussioni nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta. I verbali sono letti nella successiva adunanza del collegio e da questo approvati. Sono firmati dal Presidente del Collegio stesso, dal componente anziano fra i presenti e dal segretario”;

Richiamato, altresì, l’art. 21 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, che prevede la partecipazione del Segretario Comunale;

Precisato che, anche con particolare riferimento alle modalità di collegamento telematico, dovrà essere garantita attraverso idonei ed adeguati strumenti informatici (ad es. streaming etc.) la pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo o la necessaria riservatezza, nei casi previsti dalla legge e dal vigente Regolamento Comunale;

Ritenuta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, **la propria competenza** ad adottare specifico provvedimento che stabilisca che lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari avvenga in modalità telematiche mediante videoconferenza

DECRETA

- **Adottare** le modalità telematiche per il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari durante l’emergenza sanitaria in corso mediante collegamento “a distanza”, secondo i “criteri di trasparenza e tracciabilità” riportati nell’allegato documento (**allegato n. 1**), che consentano l’effettiva partecipazione dei componenti, l’espletamento delle funzioni referenti, consultive e di assistenza giuridico-amministrativa attribuite dalla legge al Segretario Comunale, l’espletamento delle funzioni di verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e la loro pubblicità, ad eccezione dei casi di riservatezza previsti dalla legge o dal vigente regolamento Comunale. Il presente provvedimento assume efficacia ed esecutività a decorrere dal 18 gennaio 2021 e sino alla cessazione dello stato di emergenza.
- **Demandare** al Segretario Comunale, avvalendosi dell’Ufficio Affari Generali per tutti gli adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, dai quali non dovranno scaturire oneri finanziari per l’Amministrazione comunale, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al presente provvedimento, già dalla fase di prima attivazione della modalità telematica.
- **Dare atto che** il Consiglio Comunale potrà adottare apposito provvedimento per la integrazione del vigente Regolamento del Consiglio Comunale in merito alla regolamentazione del funzionamento dell’Organo Consiliare e delle sue Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo, al fine di prevedere, dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria in corso, la modalità della “videoconferenza” come modalità alternativa rispetto alla presenza fisica dei Consiglieri Comunali, per le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo.
- **Inviare** il presente provvedimento all’Ufficio Territoriale di Governo di Catania, al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Comando Stazione Carabinieri di Raddusa, al Segretario Comunale ai Funzionari Responsabili ed all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali.
- Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Sberna Filippo